



*Ministero dell'Ambiente e della  
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

---

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e che ne ha definito le funzioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. 228 del 23 settembre 2021;

**VISTO** il D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l’On. Gilberto Pichetto Fratin;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 4 che dispone la ridefinizione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’On. Gilberto Pichetto Fratin;

**VISTO** il decreto del Ministro del 19 gennaio 2023, n. 23, “Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2025, n. 470, di adozione dell’Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero per l’anno 2026 e per il triennio 2026-2028, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 28 gennaio 2026 al n. 125;

**VISTO** il Decreto ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024 di “Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 242 del 30/01/2024, ed in particolare gli artt. 9 e 10, che prevedono che la Direzione Economia Circolare assuma la denominazione di Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB);

**VISTO** il D.P.C.M. 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all’Ing. Luca Proietti l’incarico di Direttore generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale»;

**VISTA** la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

**VISTO** l’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;

**CONSIDERATO** che la Strategia Nazionale per l’economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l’adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell’ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che l’introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l’acquisizione, l’elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l’ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l’articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

**VISTO** il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** l'articolo 21, comma 1, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l'altro, le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti;

**VISTO** l'articolo 7, comma 8, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) ovvero a partire dal 13 febbraio 2026;

**VISTO** l'articolo 15, comma 3, del citato D.M. n. 59 del 2023 il quale prevede che, a decorrere dal 13 febbraio 2026, gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi;

**VISTO** il decreto Direzione Economia circolare n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative previste dall'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n.59;

**VISTO** il decreto Direzione Economia circolare e bonifiche n. 319 del 30 ottobre 2025 che definisce le “*Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI*”, al fine di fornire agli utenti le misure da adottare in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovute ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e garantirne la massima diffusione, riguardante, tra l'altro, le modalità di gestione del registro cronologico di carico e scarico;

**RITENUTO** opportuno definire le “*Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI*”, anche per la gestione del *Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale*;

## D E C R E T A

### Articolo 1

*(Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale)*

1. È approvato il documento in Allegato 1 al presente provvedimento, concernente le “*Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (di seguito FIR digitale) non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria*”.

2. La possibilità di utilizzare le modalità di cui all'Allegato 1 decorre dall'apertura di un evento di mancanza di disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicata mediante avviso pubblicato nell'apposita sezione “Avvisi” del portale del RENTRI (<https://www.rentri.gov.it>) e sul portale dell'Albo

nazionale	gestori	ambientali
-----------	---------	------------

[https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home\).](https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home)

3. Le modalità operative di sicurezza di cui all'Allegato 1 si applicano sino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Direzione generale ECB comunica la chiusura dell'evento relativo alla mancanza di disponibilità dei servizi sul portale del RENTRI (<https://www.rentri.gov.it>) e su quello dell'Albo nazionale gestori ambientali (<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home>), e comunque sino a chiusura del ciclo di vita del singolo FIR.
4. È data facoltà agli operatori di riprendere le modalità ordinarie di utilizzo del FIR digitale a partire dal giorno successivo a quello in cui la cessazione dell'evento è stata comunicata.

## **Art. 2**

*(Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale)*

1. È approvato il documento, in Allegato 2 al presente provvedimento, concernente le “*Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di indisponibilità temporanea della connettività internet o dei servizi di autenticazione digitale*” utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza.

## **Art. 3**

*(Pubblicazione degli avvisi)*

1. Gli eventi descritti negli Allegati 1 e 2 sono pubblicati nella sezione “Avvisi” del RENTRI, consultabile sul portale [www.rentri.gov.it](https://www.rentri.gov.it).
2. Il portale [www.rentri.gov.it](https://www.rentri.gov.it) costituisce punto di riferimento comunicativo al fine di poter attestare l’effettiva condizione di mancanza di disponibilità dei servizi per l’utilizzo delle procedure disciplinate dal presente decreto. In caso di mancanza di disponibilità del portale [www.rentri.gov.it](https://www.rentri.gov.it) si fa riferimento alla pubblicazione dell’avviso sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali (<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home>).

## **Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data successiva alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it) e sul portale del RENTRI [www.rentri.gov.it](https://www.rentri.gov.it).

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it) e sul portale del RENTRI [www.rentri.gov.it](https://www.rentri.gov.it).

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Luca Proietti

*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005)*